

Articolo 2

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è designata come punto di contatto per l'Unione, ai sensi dell'articolo 7 del protocollo addizionale e in conformità del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 10 del protocollo addizionale ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018

Per il Consiglio

La presidente

T. TSACHEVA

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽²⁾ La data di entrata in vigore del protocollo addizionale per l'Unione europea sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.

